



R.G. C.S.A.: 02/2022

Sent. N.: 02/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall' A.S.D. C.B. PENSIONATI MONTEROTONDO SCALO, nella persona del Presidente Dott. Bruno Brunori, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 15.02.2022.

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso ex art. 23, comma 2, RDG ritualmente depositato, l'A.S.D. C.B. PENSIONATI MONTEROTONDO SCALO (di seguito solo ASD MONTEROTONDO) presentava reclamo con riserva dei motivi avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 15.02.2022, che aveva sanzionato con la squalifica di mesi (uno) a partire dal 17.02.2022 al 17.03.2022 l'atleta Ortenzi Davide per essersi presentato sul campo da gioco con 45 minuti di ritardo, in relazione alla Gara a Coppia Regionale del 06.02.2022 organizzata dalla Bocciofila Città di Spoleto per il Terzo Gran Premio Città di Spoleto Memorial Duranti Geremia;
- 2) nel detto ricorso chiedeva copia delle relazioni del Commissario di Campo, del Direttore di Gara e qualunque altro documento inerente la vicenda in esame;

- 3) ottenuto quanto richiesto la Società integrava i motivi esponendo quanto di seguito illustrato:
- 4) in data 06.02.2022, l'atleta Ortenzi Davide, unitamente all'atleta Capitani Luciano (compagno di coppia), giungeva alle ore 8:45 circa presso la Bocciofila Città di Spoleto per disputare le partite del girone eliminatorio; accortosi immediatamente che il suo nominativo e quello del compagno non figuravano sul girone eliminatorio, l'Ortenzi chiedeva spiegazioni al Direttore di Gara, il sig. Arcoraci Luigi, mostrandogli il sorteggio in suo possesso;
- 5) il Direttore di Gara diceva che il sorteggio in possesso dell'Ortenzi era un falso, ma questi ne ribadiva l'originalità dicendogli che lo aveva scaricato regolarmente dal SISTEMA WSM accedendo con le sue credenziali di arbitro;
- 6) il Direttore di Gara, dopo essersi accertato che la destinazione ufficiale dell'Ortenzi era la Bocciofila di Ponte Felcino (PG), di sua spontanea volontà, dopo varie telefonate, contattava telefonicamente il Commissario di campo di questa Bocciofila comunicandogli che la formazione del Monterotondo si stava recando presso i loro campi, di non considerare il ritardo accumulato e di fargli disputare regolarmente l'incontro non appena arrivati;
- 7) una volta giunti sui campi della Bocciofila di Ponte Felcino, alle ore 9:45, mentre l'atleta Ortenzi comunicava l'arrivo al Commissario di Campo, interveniva l'atleta Righetti Franco della Bocciofila San Francesco di Deruta, avversario della prima partita, il quale rappresentava al Commissario di Campo che non avrebbe disputato l'incontro in quanto la coppia di Monterotondo era arrivata in ritardo e che non gli interessava cosa avesse deciso il Direttore di Gara;
- 8) durante lo scambio tra il Commissario di campo, l'atleta Ortenzi e l'atleta Righetti, interveniva il secondo giocatore del San Francesco Deruta, il sig. Papa Maurizio, il quale proferiva parole offensive nei confronti del giocatore Ortenzi;
- 9) il Commissario di campo dava persa la partita agli atleti del San Francesco Deruta in quanto si erano rifiutati di scendere in campo nonostante l'ordine del Direttore di Gara; venivano altresì invitati a disputare la seconda partita gli atleti del Monterotondo;
- 10) il sig. Francesco Deruta segnalava agli Organi competenti l'accaduto chiedendo di prendere provvedimenti nei confronti del Direttore di Gara, mentre la relazione arbitrale del Direttore di gara, Luigi Arcoraci, confermava lo svolgimento dei fatti così come riportati dalla reclamante e nella memoria dell'atleta Ortenzi;

- 11) con sentenza del 15.02.2022 il Giudice Sportivo, ritenendo non valide le scuse del giocatore Ortenzi a giustificare il proprio ritardo, con la conseguenza che la decisione del Presidente della San Francesco doveva ritenersi legittima, comminava alla ASD MONTEROTONDO la perdita della gara per 0-8, nonché ai sensi dell'art. 61, lett. b) del RGD l'ammenda di € 200,00; comminava, altresì, all'atleta Ortenzi la sanzione - ai sensi dell'art. 61, comma 5, lett. b) RGD - della squalifica di un mese a partire dal 17.02.2022 al 17.03.2022;
- 12) con successivo provvedimento del 17.02.2022 il Giudice Sportivo, ritenendo che la predetta sentenza non corrispondesse all'effettivo svolgimento dei fatti, rettificava la propria decisione annullando la sanzione a carico della ASD Monterotondo e confermando, invece, quella a carico del giocatore Ortenzi;
- 13) ciò premesso la reclamante chiedeva l'annullamento della squalifica dell'atleta Ortenzi Davide deducendo: che lo stesso era arrivato in orario, seppur nella sede sbagliata; che non è contemplata in nessun regolamento FIB la squalifica di un mese per essere arrivato in ritardo sui campi di gioco, considerato inoltre che, unitamente all'atleta Capitani Luciano, era stato autorizzato a recarsi nella Bocciofila di Ponte Felcino dal Direttore di Gara, che a sua volta aveva ricevuto l'autorizzazione dal Delegato Provinciale Umbria, il sig. Poggianti Sergio, portando a conoscenza del tutto anche il responsabile A.I.A.B della Regione Umbria, il sig. Castellari Paolo. Chiedeva, altresì, adottare provvedimenti nei confronti degli altri giocatori della Bocciofila San Francesco di Deruta, il sig. Righetti Franco ed il sig. Papa Maurizio, per i loro comportamenti e nei confronti di Papa Maurizio, della Bocciofila San Francesco di Deruta, per le parole proferite dallo stesso, in modo plateale e di fronte a testimoni, nei confronti dell'atleta Ortenzi contenenti l'insulto "BIONDO di MERDA DEVI STARE ZITTO". Chiedeva infine il risarcimento dei danni. Non richiedeva l'immediata sospensione degli effetti della sentenza. In via istruttoria chiedeva l'audizione del Presidente dott. Bruno Brunori;
- 14) con ordinanza del 14.03.2022 la Corte d'Appello disponeva l'ascolto del reclamante e rinviava all'udienza del 18.03.2022; alla detta udienza, acquisita la memoria di Ortenzi non presente in atti e stante l'assenza del reclamante, rinviava per i medesimi incumbenti all'udienza del 21.03.2022;
- 15) all'udienza del 21.03.2022 veniva sentito il dott. Bruno Brunori, Presidente della ASD MONTEROTONDO, il quale confermava i contenuti del ricorso segnalando, tra

l'altro, che la sanzione della squalifica era stata irrogata solo nei confronti dell'atleta Ortenzi e non anche dell'altro atleta Capitani (compagno di coppia);

16) all'esito dell'udienza, la reclamante si riportava alle proprie conclusioni, insistendo nell'accoglimento del reclamo. Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Il reclamo dell'ASD MONTEROTONDO è fondato e merita di essere accolto.

La sentenza del Giudice Sportivo va dichiarata nulla per omessa indicazione della norma violata in base alla quale l'atleta sarebbe stato squalificato.

La decisione qui impugnata, infatti, si limita a richiamare solamente l'art. 61, comma 5, lett. b) R.G.D. che indica la sanzione per comportamento scorretto: *“Per ogni infrazione di cui alle lettere c) d) e) h) g) m) n) ed o) del terzo comma con la squalifica da un mese a 2 mesi”*.

Non è possibile individuare esattamente la norma violata dall'atleta, atteso che la disciplina sanzionatoria richiamata dal Giudice Sportivo si applica a ben sette fattispecie di infrazioni.

In aggiunta a quanto sopra esposto va evidenziato che, come correttamente dedotto anche dalla reclamante, nella giustizia sportiva non esiste una regola che preveda la squalifica dell'atleta che si presenti in ritardo sul campo da gioco; in tale ipotesi, infatti, si applica il Regolamento Tecnico di Gioco - Specialità Raffa 2022, che all'art. 5 prevede:

“In caso di irregolarità.

A. Le partite non possono avere inizio se al momento della chiamata in campo una delle formazioni, o entrambe, sono incomplete. Le formazioni incomplete devono essere estromesse dalla gara o, nel caso dei campionati a squadre, devono essere applicate le sanzioni previste dal regolamento specifico.

a. Il provvedimento può essere preso dalla direzione di gara o di incontro, anche a seguito di segnalazione da parte dello staff arbitrale presente in altri campi, ed è definitivo”.

La normativa sopra citata è chiara nello stabilire che va estromessa dalla gara la formazione che, al momento della chiamata della partita, non sia completa.

Una punizione per “eventuali ritardi”, pertanto, è già contemplata dal regolamento. Anche per questa ragione non è chiaro quale sia stata la regola infranta dall'atleta.

Esaminando le altre domande, va dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla società reclamante per conto dell'atleta Ortenzi.

Come noto la giustizia sportiva è competente solo per le questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, ovvero in merito ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ed all'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (art. 2, co. 1, lett. a e b), mentre per tutte le altre controversie è possibile, per le materie diverse da quelle indicate ex art. 2, co. 1, l. n. 280/2003, adire il giudice statale. Sul punto, va ribadito, alcuna istanza di sospensione della sentenza è stata avanzata dalla ASD MONTEROTONDO nel proprio ricorso.

Infine, visto il peculiare svolgimento dei fatti, si ritiene che la vicenda in esame meriti di essere sottoposta al vaglio della Procura Federale, cui si trasmettono gli atti, con particolare riferimento ad eventuali profili disciplinari nei confronti dell'intero staff arbitrale coinvolto nei fatti *de quo agitur*.

Per le suesposte ragioni, la Corte annulla la sentenza qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S.D. C.B. PENSIONATI MONTEROTONDO SCALO, annulla la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 15.02.2022 - 17.02.2022 ed elimina la squalifica dell'atleta Ortenzi Davide.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura per le motivazioni esposte in narrativa.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 25.03.2022

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino


Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo
Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo
Componente estensore




FEDERAZIONE ITALIANA BOCCHE
Via Vitorchiano, 113775 - ROMA
Tel. (06) 87274852
Deposito il
28/03/2022